

REGOLAMENTO (CEE) N. 2128/86 DEL CONSIGLIO
del 7 luglio 1986

**che deroga al regolamento (CEE) n. 2261/84 per quanto riguarda le condizioni
per il riconoscimento delle unioni di organizzazioni di produttori di olio d'oliva
per la campagna 1985/1986**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1454/86 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 20 quater, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2261/84 ⁽³⁾ stabilisce le condizioni per il riconoscimento delle unioni di organizzazioni di produttori, in particolare il numero minimo di organizzazioni che compongono un'unione; che l'esperienza acquisita in uno Stato membro ha dimostrato che, nella fase iniziale di attuazione del nuovo regime di aiuto alla produzione, il numero prescritto è troppo elevato;

considerando che è opportuno ridurre, per un periodo determinato, il numero minimo richiesto; che occorre pertanto derogare all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2261/84,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1985/1986 e fatte salve le condizioni di cui all'articolo 20 quater, paragrafo 2, del regolamento n. 136/66/CEE, un'unione di organizzazioni di produttori può essere riconosciuta, ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2261/84, se è composta di almeno sette organizzazioni di produttori riconosciute in conformità dell'articolo 5 dello stesso regolamento o di un numero di organizzazioni rappresentante almeno il 5 % della produzione di olio d'oliva dello Stato membro interessato.

Le organizzazioni di produttori componenti un'unione devono tuttavia provenire da varie regioni economiche.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° novembre 1985.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 7 luglio 1986.

Per il Consiglio

Il Presidente

N. LAWSON

⁽¹⁾ GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.

⁽²⁾ GU n. L 133 del 21. 5. 1986, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3.